



# CITTÀ di MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

## ORDINANZA N. 35 del 13 agosto 2021

<b>Oggetto:</b>	<b>MISURE DI PREVENZIONE INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI D'ARTIFICIO E PIROTECNICI DI QUALSIASI TIPO.</b>
-----------------	--

### IL SINDACO

#### PREMESSO che:

- nella stagione estiva è più alto il rischio di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- particolarmente, in questo periodo, si sono verificati gravi episodi di incendi legati all'eccezionale situazione meteo-climatica in atto e prevista nei prossimi giorni;
- nella giornata del 15 agosto è consuetudine effettuare l'accensione e i lanci di fuochi d'artificio e pirotecnici da parte di privati o di strutture ricettive e che tale condotta incide sulla sicurezza dei cittadini ed è alto il rischio di pericoli e danni alle persone e cose;

#### CONSIDERATO CHE

- S.E. Ill.ma il Prefetto della Provincia di Pescara con nota in data odierna prot. n. 47569 assunta al numero 50421 di protocollo generale dell'Ente ha invitato i Sindaci ad adottare misure di prevenzione finalizzate a non consentire l'accensione di fuochi d'artificio o pirotecnici di qualsiasi tipo;
- la situazione meteorologica determina, specialmente nelle aree costiere, unitamente allo stato fisico della vegetazione condizioni molto favorevoli di innesco e propagazione di incendi e, conseguentemente, si rende necessario attivare ulteriori iniziative finalizzate alla prevenzione e al contrasto più efficace di tali fenomeni;
- l'uso dei fuochi pirotecnici e d'artificio possono essere una delle cause di innesco diretto e/o indiretto di incendi sull'intero territorio comunale con conseguenze dannose alla popolazione e alle cose;
- tale condotta incide sulla sicurezza dei cittadini per l'abuso di tali artifici senza l'adozione delle precauzioni minime per evitare pericoli e danni;
- detta previsione, estranea alla fattispecie prevista e punita dall'art. 703 c.p. ricomprenda **ogni attività di sparo di petardi, scoppio mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;**

**ATTESO che** il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art.54, comma 4, del D. LGS. 267/2000 può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

#### RITENUTO CHE

- per le ragioni sopra esposte sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alla peculiarità del tempo e del luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del pericolo di incendi, nonché della pubblica incolumità, e pertanto si possa provvedere in tal senso mediante ordinanza *extra ordinem* emessa ai sensi dell'art. 54 comma 4 e 4 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- può considerarsi congrua la vigenza del divieto sino al 22/08/2021 atteso che nel corso di tale durata può valutarsi la sua efficacia e deterrenza in vista del periodo successivo a fronte del quale,

all'occorrenza, potranno adottarsi specifici correttivi fermi restando i presupposti di necessità e urgenza;

**VISTO** il Decreto Legislativo 123/2015;

**VISTO** l'art. 54 del D. LGS. 267/00 nel testo vigente;

**VISTO** gli artt. 57 e 59 del T.U.L.P.S. e l'art. 101 del Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.;

**VISTA** la Legge 689/1981 nel testo vigente;

**VISTO** il Regio Decreto 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";

**VISTA** il Decreto Legislativo 01/2018 "Codice della Protezione Civile" e s.m. ed i.;

**VISTA** la L. 353/2000, in particolare l'art. 4, comma 5;

**VISTA** la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 07/5/2021 – Prot. n. 21912;

### **ORDINA**

1. Nel periodo dal 13/08/2021 al 22/08/2021 sull'intero territorio comunale è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate o incolte, arborate, a pascolo, agricole nonché tutte le altre aree nelle quali il probabile incendio possa propagarsi a strutture ed infrastrutture antropizzate o su terreni coltivati e/o strutture e/o abitazioni limitrofe;
2. Sull'intero territorio comunale durante il suddetto periodo nel quale la pericolosità degli incendi è fortemente maggiore è fatto divieto a chiunque di accensione di fuochi d'artificio e pirotecnici di qualsiasi tipo;
3. Sull'intero territorio comunale durante il suddetto periodo a tutti coloro che fossero interessati al suddetto divieto oltre che ai titolari, gestori di strutture all'aria aperta quali campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi, strutture ricettive in generale, di strutture per cerimonie, ad organizzatori di sagre ed eventi su piazze è fatto divieto assoluto di accendere fuochi d'artificio e pirotecnici di qualsiasi tipologia e portata;

### **DISPONE**

- che la Polizia Locale, il Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri Gruppo Carabinieri Forestali e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza di quanto disposto con la presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, saranno punite ai sensi delle disposizioni di cui al TUEL 267/2000;

### **AVVERTE**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81.

All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.

### **INFORMA CHE**

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del DLgs 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

## **DISPONE**

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Montesilvano:
2. La trasmissione di copia a:
  - SE Prefetto della Provincia di Pescara
  - Comando di Polizia Municipale
  - Questura di Pescara
  - Guardia di Finanza
  - Comando Carabinieri di Montesilvano

IL SINDACO  
***Ottavio De Martinis***  
firmato digitalmente